

# **BGer 2C\_908/2022 vom 25. August 2022**

Bundesgericht, 2022-08-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_2C\\_908\\_2022](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_908_2022)

FR: TF 2C\_908/2022 du 25 août 2022

IT: TF 2C\_908/2022 del 25 agosto 2022

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 147 I 333 consid. 1 e richiami). Ciononostante, incombe alla parte ricorrente ( art. 42 cpv. 2 LTF ) dimostrare l'adempimento, nel caso non sia evidente, delle condizioni di ricevibilità del gravame, pena la sua inammissibilità ( DTF 142 V 395 consid. 3.1 e rinvii).

### **E. 1.2**

Nella misura in cui nel presente ricorso A. \_\_\_\_\_ ha ugualmente contestato una decisione incidentale emanata il 1° settembre 2022 dal Tribunale amministrativo federale in una causa relativa al decreto esecutivo del 13 luglio 2022 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino concernente la tariffa provvisoria applicabile dal 1° luglio 2022 agli psicologi psicoterapeuti per il rimborso della psicoterapia psicologica eseguita in ambito ambulatoriale su prescrizione medica, detta questione è stata trattata separatamente (vedasi sentenza 2C\_968/2022 del 29 novembre 2022).

### **E. 2.1**

Affinché il ricorso in materia di diritto pubblico sia ammissibile al Tribunale federale occorre segnatamente che la decisione contestata sia stata resa da un'autorità designata quale ultima istanza cantonale, quindi di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale e, se non è, come nel caso specifico, espressamente riconosciuta una facoltà di ricorso in base al diritto federale (art. 86 cpv. 2 seconda frase LTF), che questa autorità abbia carattere di tribunale superiore (art. 86 cpv. 2 prima frase LTF).

### **E. 2.2**

Nel caso specifico la Commissione di ricorso FSP non adempie all'evidenza queste esigenze. In effetti, anche se in applicazione dell'art. 1 cifra 3 del Regolamento sul trattamento dei ricorsi da parte della Commissione di ricorso FSP del 26 giugno 2010 (di seguito: Reg. CR) l'istanza inferiore ha giudicato in qualità di ultima istanza, tuttavia non sono manifestamente date - e peraltro il loro adempimento non è stato dimostrato dal ricorrente ( art. 42 cpv. 2 LTF ) - le esigenze poste dall'art. 1a cpv. 1 Reg.CR affinché detta commissione possa essere trattata alla stregua di un'autorità giudiziaria indipendente di diritto pubblico. Premesse queste considerazioni, il presente ricorso, che non è stato esperito contro una decisione emanata da un'autorità designata quale ultima istanza cantonale con carattere di tribunale superiore, si rivela pertanto manifestamente inammissibile e sfugge di conseguenza ad un esame di merito ( art. 30 cpv. 1 LTF ). Inoltre, non risultando in maniera manifesta competente nessun'altra autorità federale, non va applicato l' art. 30 cpv. 2 LTF . La causa può essere decisa secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 LTF .

### **E. 3**

Comunicazione al ricorrente, alla Commissione di deontologia e alla Commissione di ricorso della Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi e, per conoscenza, al curatore, avv. Pascal Cattaneo, Chiasso.

Losanna, 1° dicembre 2022

In nome della II Corte di diritto pubblico  
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: F. Aubry Girardin

La Cancelliera: Ieronimo Perroud

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.